



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 147
originale

Oggetto : Sentenza Tribunale Civile di Catania n. 3992/2019- Furnò Giovanni- Rimborso somme anticipate da Riscossione Sicilia

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre in Nicolosi,

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Di Paola

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 231/ser 1 /SG del 18.5.2020 con il quale viene nominato il Dott. Carlo Caputo Presidente dell' Ente Parco dell'Etna;

Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2019 ad oggetto "Preso atto nota Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 4070/GAB del 14/10/2019 ad oggetto "Dimissioni dall'incarico di Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna – Comunicazione procedura prevista dal comma sesto art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna approvato con D.A. del 12/04/2005 pubblicato sulla GURS n. 23 del 27/05/2005" – Conferimento incarico di capo servizio (direttore) dell'Ente Parco dell'Etna";

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 12 del 29.4.2020 ad oggetto " Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022";

Vista la nota ARTA prot n . 28610 del 26-5.-2020 con la quale viene resa esecutiva la deliberazione consiliare n. 12 del 29/04/2020 ad oggetto " Adozione bilancio esercizio finanziario 2020/2022;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dell' 8.6.2020 ad oggetto " Bilancio di previsione 2020/2022- Approvazione Bilancio Finanziario Gestionale";

Premesso che con atto di citazione datato 7.3.2017 il sig. Furnò Giovanni nato ad Adrano il 16.6.1948 contestava la procedura di notifica di cartella esattoriale e di fermo amministrativo

operata da Riscossione Sicilia a seguito iscrizione a ruolo anno 2005 per mancato pagamento Ordinanza Ingiunzione emessa da questo Ente Parco dell'Etna;

Premesso che questo Ente Parco trasmetteva, con protocollo n. 2732 dell' 1.6.2017 , al Tribunale Civile di Catania la documentazione in possesso di questo Ente correlata ai tempi e modalità della procedura volta alla iscrizione a ruolo;

Atteso che in tale sede questo Ente Parco precisava , Con riferimento a quanto posto in essere da questo Ente Parco, che :

- a) Con verbale del Corpo Forestale n. 94 del 18.10.1999 veniva accertata a carico del Sig. Furnò la violazione avente ad oggetto “ Costruzione Abusiva in località Dagala – Laparo in territorio del Comune di Adrano, Zona B del parco dell'Etna;
- b) Il ricorrente richiedeva l'audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81;
- c) Con Ordinanza di Ingiunzione n. 122 del 18.6.2003 , accogliendo le osservazioni del ricorrente in sede di Audizione, veniva applicata la minore sanzione prevista dal punto 1.9 della tabella A;
- d) La suddetta ordinanza ingiunzione veniva notificata all'interessato in data 08.08.2003;
- e) Non avendo provveduto l'interessato al pagamento della sanzione oggetto della suindicata ordinanza , Lo stesso veniva iscritto a ruolo n. 2765 – 2659 – 0836 Anno 2005) per l'importo di euro 2.074,33;

Atteso che in data 30.9.2020 Riscossione Sicilia s.p.a trasmetteva a questo Ente richiesta di rimborso delle spese legali anticipate dalla stessa a seguito di sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3992/2019, che veniva allegata alla medesima nota;

Accertato che la suddetta sentenza non è stata notificata a questo Ente Parco ma solo a “ Riscossione Sicilia” in data 3.1.2020;

Che con la suddetta Sentenza , ormai passata in giudicato, veniva annullata la procedura di riscossione e si condannava , in solido, l'Ente Parco dell'Etna e Riscossione Sicilia alle spese legali quantificate in 1782,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, spese vive per euro 130,00. IVA e CPA come per legge;


Considerato che, tenuto conto dei tempi trascorsi sotto il profilo di possibili impugnative della sentenza di primo grado e della esecuzione della sentenza già posta in essere da riscossione Sicilia, questo Ente Parco dell'Etna resta tenuto, quale obbligato in solido, al rimborso in favore di Riscossione Sicilia delle spese legali liquidate in sentenza ed interamente anticipate da Riscossione Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutte espressamente richiamate e trascritte, procedere, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3992/2019, al rimborso in favore di Riscossione Sicilia s.p.a della somma di euro 1.065,63 di cui alla richiesta avanzata da Riscossione Sicilia nostro protocollo n. 4883 del 30.9.2020 che al presente provvedimento si allega;

Assumere impegno di spesa per euro 1.065,53 sul capitolo “sul capitolo 010231 “Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori” del bilancio 2020;

Autorizzare i servizi finanziari a procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a rimborso in favore di Riscossione Sicilia con le modalità indicate nella allegato nota propt. n. 4883 del 30.9.2020.


IL DIRIGENTE U.O. N. 1
Dott. Alfio Zappala


IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Di Paola

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA


VISTO: Si attesta che la somma di Euro 1.065,63 risultante dal presente provvedimento è

Impegnata al capitolo 10231 del bilancio 2020, giusto impegno di

Spesa provvisorio n 356 del 7.10.2020

Nicolosi 7.10.2020

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il

_____ per la durata di giorni quindici

IL DIRIGENTE
